



COMUNE DI PESCARA

ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 10018 del 18/09/2018

Numero del Registro generale delle determinazioni: 2996 del 18/09/2018

Oggetto: VARIANTE URBANISTICA S.U.A.P. DA “SOTTOZONA F10 - F1 - G2” PER IL SUCCESSIVO RILASCIO DI PERMESSO A COSTRUIRE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN “IMPIANTO SPORTIVO PRIVATO” A PESCARA IN VIA PIZZO INTERMESOLI S.N.C. RICHIEDENTE: CALVARESÌ ANTONIO - ORLANDO COSTANTINA MARIA. PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS.

Ufficio proponente: Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB. AA.

Settore proponente: **Settore Politiche Energetiche Ambientali, Geologia e Protezione Civile**

Responsabile del Settore: **Arch. Emilia Fino**

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con Decreto Sindacale n.15 del 11-07-2018 la sottoscritta è stata nominata Dirigente Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- con atto di Giunta Comunale n. 690 del 31-10-2014, modificata con atto di GC n. 324 del 19-05-2016 e con successivo atto di GC n. 677 del 19-10-2017, è stato individuato il Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA. (incardinato in questo Settore) per coadiuvare il Dirigente nella sua veste di Autorità Competente per le procedure di Verifica di Assoggettabilità a VAS e di VAS di competenza comunale di cui agli artt. 12 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii (di seguito *TU Ambiente*);
- con nota prot. n. 160033/SUAP/2016 del 28 giugno 2016, successivamente integrata con nota prot. n. 53524/SUAP/2017 del 02/03/2017, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Codice dell'Ambiente, il Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ha trasmesso il Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS relativo alla proposta di <<variante urbanistica S.U.A.P. da "sottozona F10 - F1 - G2" per il successivo rilascio di permesso a costruire relativo alla realizzazione di un "impianto sportivo privato" a Pescara in via Pizzo Intermesoli s.n.c.>> presentata ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 dalla ditta Calvaresi Antonio - Orlando Costantina Maria;
- nel P.R.G. approvato con atto di C.C. n. 94/07 e successive varianti l'area del progetto, individuata catastalmente al foglio di mappa 19, particelle 2675-3567-1229-3185-2950-3569-2951, ha una superficie complessiva di mq.7.805,00;
- il Dipartimento Tecnico - Settore Attività Edilizie e Produttive, Sportello Unico integrato -riveste, per l'Amministrazione Comunale, le funzioni di Autorità Procedente

Visto il TU Ambiente concernente le norme in materia ambientale, che reca, nella parte seconda, le disposizioni relative alla procedura di VAS, in recepimento della direttiva comunitaria 2001/42/CE

Considerato che:

- il vigente Piano Regolatore Generale assegna al sito di intervento tre distinte sottozone urbanistiche (F1-F10-G1); la proposta progettuale prefigura sommariamente la realizzazione di un complesso sportivo privato in deroga alla superficie minima d'intervento, agli indici di fabbricabilità e altri parametri urbanistico/edilizi;
- La sottostante tabella riassume i dati di progetto a confronto con le previsioni delle varie zone urbanistiche del vigente P.R.G. interessate dalla proposta.

	F1	F10	G1	PROGETTO
superficie catastale	mq. 4.225,00	mq. 2.380,00	mq. 1.000,00	mq. 7.805,00
lotto minimo	non previsto	mq. 10.000,00	non previsto	mq. 7.805,00
superficie fabbricati	mq. 84,50	mq. 119,00	mq. 105,83 (312 mc esistenti)	mq. 506,92 (2.632 mc)
indice	U.T. 0,02 mq/mq	U.T. 0,05 mq/mq	solo ristrutturazione	0,065 mq/mq
altezza massima	m. 4,50	m. 3,50	fabbr. esiste m. 2,94	m. 5,62
superficie permeabile	non specificata	0,20 mq/mq di sf	non specificata	non indicata
aree di cessione	non prevista	40% st	non prevista	mq. 0,00
parcheggi/st-sf	2,5 mq/100 mq di st + 5 mq/100 mc di eventuali costruzioni	0,20 mq/mq di sf	non previsti	mq. 500,00 (4.7 mq/100 mq di st + 5 mq/100 mc di costruzioni) (0.064 mq/mq di sf)
parcheggi/volume				
rapporto di copertura	2,5 %	non previsto	non previsto	non indicato

- la predetta proposta di variante urbanistica è stata sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del TU Ambiente, al fine di accertare se l'attuazione del piano possa determinare *impatti significativi sull'ambiente*;
- il risultato della predetta verifica, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico;

Preso atto che:

- il "Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS" relativo alla <<variante urbanistica S.U.A.P. da "sottozona F10 - F1 - G2" per il successivo rilascio di permesso a costruire relativo alla realizzazione di un "impianto sportivo privato" a Pescara in via pizzo Intermesoli s.n.c.>>, redatto ai sensi dell'art. 12 del TU Ambiente, comprendente una descrizione dell'intervento e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente, è stato trasmesso con nota prot. PEC n. 34597 del 15/03/2017 ai soggetti competenti in materia ambientale per l'acquisizione dei relativi pareri;
- i soggetti competenti in materia ambientale, individuati in collaborazione con l'Autorità Procedente e coinvolti ai sensi dell'art. 12, comma 2 del Codice dell'Ambiente, sono:
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo
 - Provincia di Pescara, Settore V - Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Genio Civile, Servizio
 - ARTA Abruzzo Sede Centrale Gruppo di Lavoro VAS
 - Regione Abruzzo, DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio - Ufficio Beni Ambientali e Paesaggio, Conservazione della Natura
 - Regione Abruzzo DPC, Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche ambientali
 - Servizio Valutazione Ambientale
 - Servizio Genio Civile Pescara
 - Servizio Gestione e Qualità delle Acque
 - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA
 - Servizio Gestione dei Rifiuti
 - Servizio Difesa del Suolo
 - Servizio Prevenzione dei Rischi di PC
 - Servizio Programmazione Attività di PC
 - Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Pescara
 - Autorità dei bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo
 - Direzione Asl Pescara - Dipartimento di Prevenzione Ufficio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
 - TERNA RETE ITALIA, Direzione Manutenzione Impianti, Area Operativa Trasmissione Roma
 - ACA Spa Azienda Comprensoriale Acquedottistica Direzione Tecnica
 - Città di Pescara, Dipartimento Tecnico Settore Programmazione del Territorio
 - ENAV Spa Area operativa – Prog. e spazi aerei – settore ostacoli
 - ENAC Spa Direzione Centrale Attività Aeronautiche Direzione Operazioni - Centro

Preso atto che nei termini previsti dalle norme vigenti sono pervenuti i seguenti pareri

- Il **Direttore dell'Area Tecnica dell'ARTA Abruzzo**, con nota n. 4641 del 28/03/2017, acquisito agli atti con prot. PEC n. 42553 del 28/03/2017, ha espresso parere di non assoggettabilità a VAS, reso in virtù dell'allegata relazione tecnica del 05/09/2016 redatta dal Dirigente della Sezione VAI-E-RIR e conclusa con le seguenti prescrizioni:

<< ... date le caratteristiche della Variante descritta, dimensioni, tipologia e posizione dell'area d'intervento, non si ravvisano effetti significativamente negativi sull'ambiente e si ritiene che la proposta possa non essere assoggettata alle successive fasi di Valutazione Ambientale Strategica. Tuttavia si chiede all'A.C. di verificare che nelle successive fasi realizzative vengano rispettate le distanze degli argini del Fosso Grande, vincolato ai sensi dell'art.142 c.1 D.Lgs 42/2004, oltre all'applicazione di quanto previsto dalla L.R. 12/2005 relativamente all'inquinamento luminoso e dal D.Lgs 28/2011 in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.>>

- Il **Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque della Regione Abruzzo, Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali** con nota n. 80566 del 28/03/2017, acquisito agli atti con prot. PEC n.42048 del 28/03/2017, comunica quanto segue:

<< ...esaminata la documentazione trasmessa, si suggerisce, per completezza, di annoverare tra i Piani di Settore considerati nel Rapporto Preliminare anche il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Abruzzo (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale dell'Abruzzo n. 51/9 del 16/12/2015), il quale rappresenta lo strumento tecnico e programmatico attraverso cui realizzare gli obiettivi di tutela quali-quantitativa dei corpi

idrici superficiali e sotterranei regionali previsti dall'art.121 del D.Lgs. 152/2006. Quanto sopra costituisce ulteriore elemento di conoscenza e supporto per l'individuazione delle criticità e per l'analisi degli effetti dell'intervento proposto sulla componente ambientale acqua.>>

- **la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell'Abruzzo**, nella persona del Delegato del Direttore Generale avocante con nota n. 5740 del 20/04/2017, acquisito agli atti con prot. PEC n.55990 del 21/04/2017, comunica quanto segue:

<< ... A parere di questa Soprintendenza, quindi, il rapporto offre sufficienti garanzie circa la congruità dell'intervento in riferimento al contesto paesaggistico di inserimento sia per localizzazione delle funzioni che per la scelta delle modalità di trattamento dei percorsi di accesso e delle strutture sportive, su sottofondo permeabile; oltre la bonifica con salvaguardia delle essenze arboree esistenti lungo il Fosso Grande. Per quanto esposto, si ritiene che il documento preliminare, così come elaborato, in riferimento all'area in oggetto ed esclusivamente per ciò che attiene la sua rilevanza paesaggistica, sia sufficiente ad escludere la Variante urbanistica S.U.A.P., da sottozona F10-F1-G2 relativa alla realizzazione di un impianto sportivo privato, dalla Valutazione Ambientale Strategica.>>

- **Il Dirigente del Settore Programmazione del Territorio – Servizio Pianificazione del Territorio** con la nota n. 94038 del 11/04/2017 ha formulato significativi rilievi in merito all'ammissibilità dell'intervento in un'area definita come un "sistema urbanistico-ambientale-paesaggistico complesso", rispetto alle prescrizioni geologiche di tutela <<... che ne limitano l'insediabilità e l'urbanizzazione poiché classificata non idonea a supportare ulteriori carichi antropici edificatori e per la quale se ne prevede l'inedificabilità ... >>, richiamando in tal senso l'art.69 delle NTA del PRG. Prosegue affermando ancora che << ... le descritte operazioni insediative risultano in via generale, non compatibili sia con le finalità, gli obiettivi e la disciplina del vigente "*piano delle invarianti per uno sviluppo sostenibile PRG*" e sia con gli indirizzi strategici di programmazione e pianificazione approvati con deliberazione di C.C. n.6/2017 e denominati "Pescara città della conoscenza e del benessere", in particolare per quanto attiene il risparmio del suolo, la rigenerazione urbana, la sostenibilità urbana, le dotazioni standard, ecc>>. La nota si conclude con quanto di seguito testualmente riportato: <<Infine, per tutto quanto evidenziato, considerato che la richiesta si appalesa eccessivamente incidente in ordine alle pressioni funzionali ed alla normativa ambientale e di tutela di relazione, poiché come rilevato la stessa risulta parte integrante di un ambito urbano sicuramente strategico nel quale porre in essere incisive azioni di salvaguardia e di messa in sicurezza del territorio e per il quale se ne sconsiglia l'urbanizzazione (v. art.69 delle NTA del PRG e punto 3 dell'allegato A5-bis studio d'area Pescara - la carta della pericolosità geologica del PRG), si ritiene che la stessa determini impatti non compatibili con le riconosciute regole di sostenibilità ambientale tendenti alla valorizzazione dell'ambiente in quanto "elemento distintivo" del territorio nonché alla tutela ed al rinnovamento delle risorse naturali e del patrimonio ambientale-paesaggistico.>>.

Considerato altresì che, per completezza di procedura, i suddetti pareri sono stati trasmessi al proponente con nota prot. n. 157210 del 03/11/2017, al fine di acquisire ulteriori elementi progettuali ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS;

Rilevato che, in riscontro alla predetta nota, la ditta ha inviato agli atti una relazione integrativa, acquisita con prot. 2673 del 8/01/2018, contenente "chiarimenti sugli accorgimenti tecnico-progettuali" in merito alla impermeabilizzazione dei suoli, al rischio idraulico di esondazione del fosso, all'inquinamento acustico e luminoso dell'impianto sportivo, alla sostenibilità in termini di approvvigionamento energetico;

Considerato che per la proposta di variante in esame non sono pervenute ulteriori osservazioni, obiezioni e suggerimenti da parte di altri soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento, se non quelle più sopra segnalate;

Richiamata altresì la Legge Regionale n. 24/14 "Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo" che, agli artt. 1 e 2, così recita:

"Art. 1

(Finalità e ambito della legge)

1. La presente legge detta principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'art. 117 della Costituzione per la valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici.

2. Le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, di contenimento del consumo del suolo e di sviluppo territoriale sostenibile sono coordinate con la pianificazione territoriale e paesaggistica.

3. La politica di sviluppo territoriale regionale persegue la tutela e la valorizzazione della funzione agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo e l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, privilegiando gli interventi di riutilizzo e di recupero di aree urbanizzate.

4.

5. *Per favorire l'effettivo utilizzo agricolo delle aree destinate a tale scopo dagli strumenti urbanistici comunali, la Regione Abruzzo promuove misure rivolte a disincentivare l'abbandono delle colture e a sostenerne il recupero produttivo, in particolare da parte dei giovani agricoltori, nonché a contenere il consumo e il cambio di destinazione dei suoli agricoli.*

Art. 2

(Definizioni)

1. *Ai fini della presente legge, si intende:*

a) *per superficie agricola i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola;*

b) *per consumo di suolo la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola."*

Rilevato che:

In presenza di una deroga alle previsioni di PRG, pur rilevando la congruità dell'impianto architettonico in riferimento al contesto paesaggistico di inserimento, come autorevolmente asserito dalla Soprintendenza, è opportuno che in sede di esecuzione si faccia uno sforzo progettuale con una scelta tipologica e formale dell'edificio di servizio, anche attraverso l'uso di opportuni materiali di finitura, non limitandosi alla sola funzione ma attingendo per analogia a progetti già realizzati nel panorama della cultura architettonica in tema di impianti sportivi e per il tempo libero. Il progetto esecutivo dovrà in ogni caso essere informato alla massima sostenibilità sia per gli edifici presenti che per tutte le aree attrezzate e verdi, con piena consapevolezza del risparmio di risorse, del riciclaggio, del risparmio energetico, evitando l'uso di sostanze nocive o pericolose, in sostanza una struttura a basso consumo sia in sede di costruzione che durante lo svolgimento della propria attività, tesa a compensare in qualche modo la collettività che si appresta ad approvarne la deroga urbanistica. Nella definizione del progetto definitivo, inoltre, occorre una idonea previsione di piantumazioni arboree tali da qualificare anche dal punto di vista paesaggistico-ambientale l'impianto sportivo, nonché mantenere nel tempo la permeabilità delle aree non edificate. E' altresì necessario assicurare nel tempo la totale ed efficace manutenzione di tutte le aree verdi.

Rimane da chiarire, all'interno della verifica di compatibilità idraulica da affrontare con gli uffici del Genio Civile in sede di rilascio di parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001, se possano essere sufficienti accorgimenti progettuali, relativi alle recinzioni e alle coperture invernali dei campi da tennis, tali da renderli quanto più idraulicamente trasparenti ad un'eventuale piena del Fosso Grande.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

Considerato che i firmatari del presente atto dichiarano l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013;

Visti

la Legge 241/90;

Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

D.Lgs. 267/2000

per tutto quanto sopra

DETERMINA

1. **di escludere**, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. c.d. "TU Ambiente", la proposta di <<variante urbanistica S.U.A.P. da "sottozona F10 - F1 - G2" per il successivo rilascio di permesso a costruire relativo alla realizzazione di un "impianto sportivo privato" a Pescara in via Pizzo Intermesoli s.n.c.>> presentata ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 dalla ditta Calvaresi Antonio - Orlando Costantina Maria, **dalle successive fasi della VAS (artt. da 13 a 18 del TU Ambiente);**
2. **di stabilire** che l'attuazione del progetto in variante al PRG dovrà garantire **il rispetto delle seguenti prescrizioni**, impartite ai sensi dell'art. 12, comma 4 del *TU Ambiente*, che risultano necessarie a seguito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS espletata:

1. prima dell'eventuale adozione della variante sia dimostrata e certificata l'avvenuta verifica di cui al primo periodo dell'art.8, comma 1, del D.P.R. 160/2010 in merito alla mancanza nello strumento urbanistico vigente di aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi o alla insufficienza di tali aree in relazione al progetto in esame;
2. in fase di progettazione definitiva/esecutiva occorrerà:
 - a) acquisire l'autorizzazione paesaggistica in quanto il Fosso Grande è vincolato ai sensi dell'art.142 c.1 del D.Lgs 42/2004;
 - b) garantire il rispetto di quanto previsto dalla L.R. 12/2005 relativamente all'inquinamento luminoso e dal D.Lgs 28/2011 in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, così come evidenziato dal Direttore dell'Area Tecnica dell'ARTA Abruzzo con la nota n. 4641 del 28/03/2017;
 - c) garantire la compatibilità dell'intervento con il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Abruzzo (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale dell'Abruzzo n. 51/9 del 16/12/2015), così come rilevato e disposto dal Servizio Gestione e Qualità delle Acque della Regione Abruzzo, Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali con la nota n. 80566 del 28/03/2017, ovvero evitando di scaricare nelle acque superficiali del Fosso Grande acque che possano compromettere il raggiungimento della qualità *Buona*. Occorrerà quindi progettare e realizzare un sistema di accumulo delle acque di prima pioggia (vasche di prima pioggia); tali acque di prima pioggia vanno successivamente, ad evento meteorico terminato, alimentate all'impianto di trattamento (rete fognaria); la portata eccedente le acque di prima pioggia potrà essere convogliata, tramite gli scolmatori o il by-pass della rete fognaria, direttamente nei corpi idrici recettori (Fosso Grande). Lo scarico degli scolmatori deve essere preventivamente autorizzato;
 - d) garantire la sostenibilità della struttura sportiva (edifici e manufatti) e delle aree di pertinenza (verdi e di servizio) in progetto, così come chiarito in narrativa, sia in fase di realizzazione che in sede di gestione, nonché la manutenzione nel tempo di tutte le aree verdi previste;
 - e) adottare i seguenti accorgimenti progettuali, in particolare relativi alle recinzioni e alle coperture invernali dei campi da tennis ricadenti nella fascia a pericolosità geologica elevata comunale (Tav. D all.4 al vigente P.R.G.), tali da renderli quanto più idraulicamente trasparenti ad un'eventuale piena del Fosso Grande:
 - le recinzioni non dovranno essere ancorate a cordoli fuori terra e dovranno essere a maglie larghe se in reti metalliche, a elementi verticali distanziati se in cemento o altri materiali;
 - le eventuali coperture invernali dovranno essere aperte (o immediatamente apribili in caso di allerta idraulica) sui quattro lati almeno sino ad un'altezza di due metri dal p.c.;
 - le quote del piano campagna sistemato, nella fascia a pericolosità geologica elevata comunale, non dovranno essere più elevate rispetto al piano campagna attuale;
 - con apposito atto il Comune deve precludere alla Ditta la possibilità di accedere a finanziamenti pubblici come rimborsi per qualsivoglia danno procurato da un'eventuale piena del Fosso Grande e sollevare il Comune da qualsivoglia responsabilità dovuta a tale evenienza;
 - il rispetto delle prescrizioni di cui alla presente lettera non sostituisce l'obbligo di acquisire il parere favorevole del Genio Civile ai sensi dell'art. 89 DPR n. 380/2001
3. **di precisare** che la presente determinazione non sostituisce in alcun modo l'obbligo di acquisire il parere del Genio Civile regionale sulla compatibilità geomorfologica della variante urbanistica ai sensi dell'art. 89 DPR n. 380/2001 (ex art. 13 legge antisismica n. 64/1974). Ferma restante la necessità di rispettare le prescrizioni di cui al precedente punto 2.2 lettera e), in quella sede verrà verificata in particolare la compatibilità con le condizioni idrauliche del Fosso Grande e il rispetto delle distanze dalle sponde;
4. di precisare che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
5. di attestare
 - la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

- l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 per i soggetti firmatari del presente provvedimento;
 - che il presente atto è conforme alla checklist di riferimento n. 1 inserita nel vigente Piano Operativo
6. di pubblicare il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, presso l'Albo Pretorio online della Città di Pescara per quindici giorni consecutivi (art. 12, comma 5 del TU Ambiente) e, unitamente agli elaborati progettuali, al "Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS" e i pareri pervenuti nella sezione Amministrazione Trasparente/Pianificazione e governo del territorio dell'Ente ovvero sul sito internet ufficiale dedicato "ambiente.comune.pescara.it";
 7. di trasmettere copia digitale del presente atto al Dirigente dello SUAP (ufficio procedente) e al proponente;
 8. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990

Edgardo Scurti in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della determinazione di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE

FINO EMILIA

(atto sottoscritto digitalmente)